



AZIENDA PISANA EDILIZIA SOCIALE s.c.p.a
Piazza dei Facchini n. 16 - 56125 Pisa
C.F e P.I 01699440507
Capitale sociale € 870.000,00 interamente versato
Iscrizione C.C.I.A.A. di Pisa REA n. 147832

Pisa lì 28.9.2026
Prot. n. 11042

Spett.li Imprese invitate

Procedura negoziata senza bando svolta in modalità telematica



AZIENDA PISANA EDILIZIA SOCIALE s.c.p.a
Piazza dei Facchini n. 16 - 56125 Pisa
C.F e P.I 01699440507
Capitale sociale € 870.000,00 interamente versato
Iscrizione C.C.I.A.A. di Pisa REA n. 147832

**Lavori di manutenzione straordinaria delle facciate EST e OVEST del fabbricato
in gestione ad APES nel Comune di Pisa, via Via Emilia 242 b/c**

CUP: J52D26000140004

PREMESSE	5
1. PIATTAFORMA TELEMATICA	5
1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE	5
1.2. DOTAZIONI TECNICHE	6
1.3. IDENTIFICAZIONE	7
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	7
2.1. DOCUMENTI DI GARA	7
2.2. CHIARIMENTI	8
2.3 COMUNICAZIONI	8
3. OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO	8
3.1. DURATA	10
3.2. REVISIONE PREZZI	10
3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE	10
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	10
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	11
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA	13
6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE	13
6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA	14
6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE	14
6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	14
6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI	15
7. AVVALIMENTO	15
8. SUBAPPALTO	16
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE	17
10. GARANZIA PROVVISORIA	18
11. SOPRALLUOGO	18
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	18
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	18
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO	20
15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	21
15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA	22
15.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 n. 14	22
15.3. DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE	23
15.4. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO	23

15.5. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER SOGGETTI ASSOCIATI.....	24
16. OFFERTA TECNICA	26
17. OFFERTA ECONOMICA	27
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	27
18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA	27
18.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA	27
18.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA	27
18.4. METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI.....	28
19. COMMISSIONE GIUDICATRICE	28
20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA	28
21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	28
22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	28
23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	29
24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	30
25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	31
26. CODICE ETICO.....	32
27. ACCESSO AGLI ATTI	32
28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	33
29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	33
30. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI	35
31. DISPOSIZIONI FINALI.....	36

PREMESSE

Con determinazione dell'Amministratore Unico di A.p.e.s scpa n. 105 del 25.9.2026 è stata indetta, ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett c) una procedura negoziata senza bando al fine di individuare un operatore economico cui affidare i lavori di "Lavori di manutenzione straordinaria delle facciate EST e OVEST del fabbricato in gestione ad APES nel Comune di Pisa, via Via Emilia 242 b/c.

La gara che è soggetta al D.Lgs. 31/3/2023 n. 36: "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022 n. 78 recante delega al governo in materia di contratti pubblici", nel proseguo detto anche Codice, come modificato dal D.lgs. 209 del 31/12/2024: "Disposizioni integrative e correttive al Codice e s.m.i. dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36".

La presente procedura è interamente svolta tramite la PAD START – Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – accessibile all'indirizzo <https://start.toscana.it/homepage/>. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara. I manuali per l'utilizzo della Piattaforma e le regole tecniche che ne disciplinano il funzionamento sono rispettivamente disponibili nelle sezioni denominate "Istruzioni" e "Progetto" accessibili dal menu di sinistra presente nella home della stessa Piattaforma.

L'affidamento avverrà mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. d) del Codice e ss.mm.ii. con applicazione del criterio del prezzo più basso ai sensi dell'articolo 108.

Il progetto esecutivo è stato approvato con determinazione dell'amministratore Unico di APES n. 105 del 25.9.2026 ed è stato validato in data 16/07/2026 prot. 8354.

La durata del procedimento è pari a 3 mesi dall'invio degli inviti, come previsto nell'allegato I.3 al Codice.

Il luogo di svolgimento dei lavori è Calci (PI), codice NUTS ITE17.

Il responsabile Unico del Progetto è l'Ing. Chiara Cristiani.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della PAD (di seguito anche Piattaforma o Piattaforma Telematica o START) comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS – electronic IDentification Authentication and Signature), del Decreto legislativo n. 82/2025 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla PAD.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176 comma 2, del Codice Civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto dalle le condizioni relative alle norme tecniche e alla normativa di riferimento accessibile all'indirizzo:

<https://start.toscana.it/site-references/progetto>.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante valuta la necessità di disporre la sospensione del termine per la presentazione delle offerte per il periodo di tempo strettamente necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica. La proroga o la riapertura del termine di scadenza di presentazione delle offerte limitata ad un periodo massimo di 48 ore dalla data di scadenza indicata nel disciplinare è resa nota sulla PAD e sul sito internet della stazione appaltante www.apespisa.it, unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al disciplinare di gara ai sensi dell'art. 27 del codice, né la riedizione della procedura.

Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore, la stazione appaltante rettifica il disciplinare di gara con indicazione della nuova scadenza.

Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la *par condicio* dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, la stazione appaltante procede alla riedizione della procedura.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione della procedura di gara alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte. Si segnala che le attività di manutenzione della piattaforma avvengono solitamente dalle ore 18:00 del venerdì alle ore 8:00 del lunedì successivo. Tali attività vengono segnalate mediante messaggi visibili sulla piattaforma medesima.

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nei documenti consultabili e scaricabili all'indirizzo: <https://start.toscana.it/site-references/progetto>,

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla PAD;
- b) disporre di una identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o di altri mezzi di identificazione elettronica (CIE e CNS) di cui all'articolo 64 del Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), nonché di mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; in caso di operatore economico extra-UE, disporre di un'identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di

- riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni);
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla PAD.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante identità digitale SPID, o mediante carta d'identità elettronica (CIE) oppure carta nazionale dei servizi (CNS), secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di operatore economico extra-UE, l'identificazione avviene attraverso una identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate mediante richiesta al seguente indirizzo: start.oe@accenture.com.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) La presente lettera di invito che funge anche da disciplinare di gara;
- b) Documentazione tecnica (progetto esecutivo);
- c) Domanda di partecipazione generata dalla piattaforma START;
- d) Documento di gara unico europeo;

- e) Modello “Allegato 1 – Ulteriori dichiarazioni”;
- f) le istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e le regole tecniche per l'utilizzo della stessa sono reperibili all'indirizzo: <https://start.toscana.it/site-references/progetto>

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione “Società trasparente” al seguente link: www.apespisa.it. e sulla Piattaforma Start.

2.2. CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno dieci giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della PAD riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla PAD stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma oppure sul sito istituzionale di A.P.E.S. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma e il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite la PAD e, per quanto non previsto dalla stessa piattaforma, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della PAD, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO

L'appalto consiste nell'esecuzione dei Lavori di manutenzione straordinaria delle facciate EST e OVEST del fabbricato in gestione ad APES nel Comune di Pisa, via Via Emilia 242 b/c. I lavori oggetto del presente appalto sono interamente riconducibili alla categoria OG1 -edifici civili ed industriali.

Di seguito si indica l'importo posto a base di gara.

A) Importo a base di gara	€ 159.319,22
---------------------------	--------------

B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso	€ 83.473,89
A) + B) Importo complessivo	€ 242.793,11

L'importo complessivo dell'appalto ammonta a € 242.793,11 oltre IVA nei termini di legge ed è comprensivo degli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso pari a € 83.473,89. L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato in € 87.405,52 pari al 36% dell'importo delle opere, calcolati come indicato nella documentazione di progetto.

Ai sensi dell'art. 41 comma 14 del Codice e ss.mm.ii. i costi della manodopera non sono ribassabili; resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o a condizioni fiscali o contributive di maggior favore che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Il ribasso percentuale offerto dall'operatore economico è calcolato sull'importo a base di gara comprensivo dei costi della manodopera stimati dalla stazione appaltante.

Il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto è quello delle aziende industriali e cooperative del settore edilizia e affini, codice CNEL F012. Ai sensi dell'art. 3 c. 2 allegato I.01 al D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., per gli appalti relativi al settore dell'edilizia si considerano equivalenti, nei limiti previsti al comma 1 del citato articolo, i CCNL classificati mediante Codice unico alfanumerico CNEL/INPES F012, F015, F018.

Ai sensi di quanto previsto dal comma 3 del citato art. 11 gli operatori economici potranno indicare nella propria offerta il differente C.C.N.L. da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello di cui sopra. In sede di offerta l'operatore è tenuto a presentare tra la documentazione amministrativa la dichiarazione con la quale l'operatore economico, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto e per tutta la sua durata, si impegna ad applicare il C.C.N.L. territoriale indicato dalla stazione appaltante ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele contrattuali se applica un differente contratto, dichiarazione quest'ultima da verificare anche con le modalità di cui all'art 110 del citato D. Lgs.36/2023.

L'appalto sarà finanziato con fondi del comune di Pisa.

3.1. DURATA

L'appalto ha la durata di 105 giorni naturali e consecutivi che decorreranno a far data dalla sottoscrizione del verbale di consegna del cantiere.

3.2 REVISIONE PREZZI

La presente clausola di revisione prezzi non apporta modifiche che alterino la natura generale del contratto e si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione dei costi dell'opera in aumento o in diminuzione superiore al 3% dell'importo complessivo e operano nella misura del 90% del valore eccedente la variazione del 3% applicata alla prestazione da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici come individuati all'allegato II.2-bis al Codice.

Per quanto non previsto nel presente articolo si rinvia all'art. 60 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i. e all'allegato II.2bis: "Modalità di applicazione delle clausole di revisione prezzi".

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 65 del Codice.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite le proprie consorziate sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

È fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 7 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2 lettera g) del Codice e s.m.i., rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per

determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d)

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dagli art. 94 e 95 del Codice e s.m.i. nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE), fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 25 del presente disciplinare.

Nelle dichiarazioni rese per la partecipazione alla gara, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) e d) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

In caso di partecipazione in raggruppamento i requisiti di cui al presente paragrafo devono essere posseduti da ciascuna impresa componente il raggruppamento.

È vietato il ricorso all'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 104 del Codice e s.m.i. per la soddisfazione dei requisiti generali.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore/consorziata, avente i requisiti di cui i consorzi si avvalgono, interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice e s.m.i., si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice e s.m.i. al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Qualora nel progetto esecutivo vi sia una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell'articolo 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190, gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco o, in alternativa, devono dichiarare di affidare in subappalto a impresa iscritta alla White List le lavorazioni a maggior rischio di infiltrazione mafiosa.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli **operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti** che, al momento della presentazione dell'offerta, non **caricano tra la documentazione amministrativa**, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, hanno ommesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto la relazione di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto-legge n. 77 del 2021 o di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Allegato II.3 del Codice.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti dall'Art. 100 del Codice come specificati nei paragrafi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito FVOE), fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 25.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

- a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale la dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11, nonché i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Per la partecipazione alla presente gara non sono previsti specifici requisiti di capacità economico finanziaria.

6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

I requisiti speciali ai sensi dell'art. 100 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. sono i seguenti:

ATTESTAZIONE SOA NELLA CATEGORIA PREVALENTE OG1 CLASSIFICA I O SUPERIORE.

Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), del Codice e s.m.i., i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera f), del Codice e s.m.i. e i soggetti di cui all'articolo 65, comma 1, lettera h), del Codice e s.m.i., le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate. Si rinvia altresì a quanto previsto dagli artt. 67 e 68 del Codice e s.m.i.

Gli operatori economici provano il possesso dei requisiti di qualificazione mediante attestazione da parte degli appositi organismi di diritto privato autorizzati dall'Anac.

6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f), g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti

temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al paragrafo 6.1 deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità tecnico professionale

Per il possesso dei requisiti previsti dal sub art. 6.3 si rinvia a quanto previsto all'art. 30 comma 2 dell'allegato II.12 al Codice e s.m.i. nonché agli art. 67 e 68 del Codice e s.m.i. e s.m.i.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice e s.m.i., si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice e s.m.i. al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 deve essere posseduto dal consorzio e dalle consorziate indicate come esecutrici.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

I requisiti di capacità tecnico-professionale per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) e 66 comma 1 lett. g) del Codice e s.m.i., sono disciplinati dall'allegato II. 12, fermo restando che per i consorzi di cui all'art. 65 comma 2 lett. d) si applicano le disposizioni di cui all'art. 67 comma 1 lett. b) e c), ossia:

Per gli appalti di lavori che il consorzio esegue esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici, i requisiti posseduti in proprio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate;

Per gli appalti di lavori che il consorzio esegue tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avalimento ai sensi dell'articolo 104.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice e s.m.i., si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice e s.m.i. al fine di decidere sull'esclusione.

7 AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 104 del Dlgs. 36/2023, il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al paragrafo 6.3 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare

l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nel caso di avalimento finalizzato a migliorare l'offerta, l'impresa ausiliata e l'impresa ausiliaria non possono partecipare alla stessa gara, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che l'impresa ausiliaria non dimostri, facendo ricorso ad idoneo supporto documentale, che non sussistono collegamenti con l'impresa ausiliata tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio. Non è consentito l'avalimento per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei gestori ambientali.

L'impresa ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti previsti dal paragrafo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui al paragrafo 6 oggetto di avalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse oggetto avalimento.

Le dichiarazioni dell'ausiliaria sono allegate alla domanda di partecipazione.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avalimento se utilizzato ai fini della qualificazione. Nel caso in cui il contratto di avalimento sia utilizzato ai fini premiali dovrà essere inserito tra la documentazione relativa all'offerta tecnica. Nel caso di contratti di avalimento misto (qualificatorio + premiale) il concorrente dovrà presentare due contratti di avalimento uno qualificatorio da allegare alla domanda e l'altro premiale da allegare all'offerta tecnica.

N.B. in caso di avalimento premiale il DGUE e la dichiarazione dell'ausiliario devono essere comunque inseriti nella busta amministrativa.

Il contratto di avalimento, anche premiale e misto, deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti.

Qualora per l'impresa ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro cinque giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avalimento.

Nel caso in cui l'impresa ausiliaria si sia resa responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'impresa ausiliaria per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un'altra impresa ausiliaria nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

Per quanto qui non espressamente previsto si rinvia all'art. 104 del Codice.

8 SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 119 del Dlgs. 36/2023 e ss.mm.ii. il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché la

prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente come indicato all'art. 17 del Capitolato.

Le categorie scorporabili se presenti sono interamente subappaltabili e non possono a loro volta formare oggetto di ulteriore subappalto.

I contratti di subappalto sono stipulati in misura non inferiore al 20% delle prestazioni subappaltabili con piccole e medie imprese, fatta salva la diversa soglia, indicata in sede di offerta, delle prestazioni che si intendono subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi del comma 2 è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente. Nei casi di cui all'articolo 11, comma 2-bis, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il contratto collettivo di lavoro individuato ai sensi del medesimo articolo 11, comma 2-bis, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative del contratto individuato ai sensi del predetto comma 2-bis.

Per quanto non previsto nel presente disciplinare si rinvia all'art. 119 del Codice.

9 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e indicato al paragrafo 3 del presente disciplinare. In alternativa, l'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto, **in quest'ultima ipotesi l'operatore economico dovrà presentare già in sede di partecipazione alla gara la dichiarazione di equivalenza contenente tutte le voci indicate all'art. 4 commi 2 e 3 dell'allegato I.01 (Documentazione da inserire nella PAD tra la documentazione amministrativa nel campo denominato "Documentazione ulteriore")**.

In alternativa l'operatore che applichi un diverso CCNL rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante, può impegnarsi ad applicare il C.C.N.L. indicato per la presente gara nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata. **In questa ipotesi l'operatore economico dovrà presentare in sede di partecipazione alla gara la dichiarazione con la quale si impegna, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto e per tutta la sua durata, ad applicare il C.C.N.L. territoriale indicato dalla stazione appaltante compilando la dichiarazione presente nel modello Allegato 1- ulteriori dichiarazioni.**

Al presente appalto si deroga, in parte, all'applicazione delle clausole sociali previste dall'art. 57 del D.lgs. 36/2023; in particolare si deroga alla clausola sociale del riassorbimento del personale e all'impegno assunzionale femminile e giovanile. La deroga è motivata dalla circostanza che trattandosi di appalto di lavori su un nuovo cantiere non vi è la prosecuzione diretta di attività analoghe. Inoltre, si rappresenta che l'applicazione della clausola sociale relativa all'obbligo di assicurare una quota di assunzioni di personale giovanile e femminile risulta oggettivamente non compatibile con la natura e le modalità di esecuzione dell'intervento; l'appalto riguarda lavorazioni caratterizzate da un elevato grado di specializzazione tecnica e dall'impiego di manodopera qualificata, per le quali è richiesta una comprovata esperienza professionale e il possesso di specifiche competenze maturate nel settore di riferimento ed inoltre il settore di attività oggetto dell'appalto presenta, allo stato attuale del mercato del lavoro, una ridotta

presenza di manodopera femminile.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

10. GARANZIA PROVVISORIA

Per il presente appalto, ai sensi dell'art. 53 comma 1 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., non è prevista la garanzia provvisoria.

11. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo non è obbligatorio, tuttavia gli operatori economici dovranno dichiarare in sede di gara di conoscere la natura dell'edificio sul quale dovranno essere eseguiti i lavori, pertanto, si raccomanda ai medesimi di prendere in autonomia cognizione dell'immobile. A tal fine si rimanda alla dichiarazione di cui all'art. 4.2 del CSA da rendere mediante sottoscrizione dell'Allegato 1 – ulteriore dichiarazione.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 524 del 22 dicembre 2025 o successiva delibera pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Il pagamento è verificato prima della valutazione dell'offerta. Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la stazione appaltante può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione del pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma START. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo 82/2005.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 12/10/2026 a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

13.1 Regole per la presentazione dell'offerta

Gli operatori economici interessati dovranno identificarsi sul sistema Telematico Acquisiti Regionale della Toscana accessibile all'indirizzo: www.start.toscana.it ed inserire la documentazione richiesta. Per identificarsi, gli operatori dovranno completare la procedura di registrazione on line presente sul sistema. Le istruzioni su come completare tale procedura sono disponibili sul sito stesso nella specifica sezione dedicata alla procedura di registrazione, oppure richieste al call center del gestore della piattaforma al numero 02 8148 0761 oppure all'indirizzo mail: start.oe@accenture.com

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate all'articolo 1 del presente disciplinare, di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

L'“OFFERTA” è composta da:

- A – Documentazione amministrativa;
- B – Offerta economica

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica della corretta ricezione della documentazione inviata. La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di

partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Ai sensi dell'art. 101 comma 4 del Codice, fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà. A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale. Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice e s.m.i., possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta economica e l'offerta tecnica se prevista.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- la mancata produzione del contratto di avalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- il non corretto ammontare della garanzia provvisoria;
- l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza;
- la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria;

- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara, quando richiesta ai sensi del paragrafo 13.1.

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;
- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Inoltre, si rappresenta che:

- è sanabile l'omessa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/1999;
- per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, è sanabile l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché il rapporto sia stato redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla stazione appaltante che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma per compilare o allegare la seguente documentazione:

- 1) Domanda di partecipazione;
- 2) DGUE (documento di gara unico Europeo);
- 3) Copia della procura nel caso la documentazione amministrativa e l'offerta siano sottoscritti da un procuratore;
- 4) Modello "Allegato 1 - ulteriori dichiarazioni";

- 5) Contributo di partecipazione alla gara di cui all'art. 12 del presente disciplinare;
- 6) Eventuale documentazione di cui al punto 15.2 del presente disciplinare;
- 7) Documentazione in caso di avalimento di cui al punto 15.4 del presente disciplinare;
- 8) Documentazione per i soggetti associati di cui al punto 15.5 del presente disciplinare;
- 9) Documentazione ulteriore.

Si specifica che all'interno della piattaforma START è stato creato un campo denominato "documentazione ulteriore" all'interno del quale gli operatori economici potranno inserire eventuale ulteriore documentazione ritenuta utile oppure che si rende necessaria per la partecipazione alla gara, in ragione della tipologia dell'operatore economico e delle modalità della sua partecipazione. In questo campo, ad esempio, gli operatori che occupano oltre 50 dipendenti dovranno inserire il rapporto sul personale come previsto dal paragrafo 5 del presente disciplinare; oppure, gli operatori economici che applicano un diverso contratto rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante dovranno inserire la dichiarazione di equivalenza delle tutele contrattuali.

Compilazione del modello "Allegato 1 – ulteriori dichiarazioni"

Con la compilazione del modello "Allegato 1 – Ulteriori dichiarazioni", l'operatore economico dichiara, tra l'altro, di aver preso conoscenza dei luoghi in cui dovrà essere eseguito l'appalto e di conoscere il Codice Etico adottato dalla stazione appaltante. Su tale modello dovranno essere rese le dichiarazioni in merito al CCNL applicato al personale dipendente e le ulteriori dichiarazioni previste dal presente disciplinare in merito alle condizioni di partecipazione e/o esecuzione.

15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è compilata online sulla Piattaforma.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

15.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA' AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 N. 14

Nel modello Allegato 1 – Ulteriori dichiarazioni, il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3. DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico nel DGUE, redatto digitalmente a sistema, in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 dell'art. 94.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause non automatiche di esclusione di cui all'art. 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1 lettera a) commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'art. 98 comma 6 del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti, fatta eccezione per la fattispecie di cui all'articolo 98, comma 3, lett. e), per la quale va resa soltanto in caso di accertamento definitivo della violazione.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti

non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

NB: Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d), e 98 comma 4, lettera b) rilevano per la sola gara cui la condotta si riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.

Nel caso in cui l'operatore economico partecipi alla gara come operatore riunito, ciascun partecipante dovrà presentare il proprio DGUE.

15.4. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna impresa ausiliaria, allega:

1. il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati;
2. la dichiarazione di avvalimento, contenente quanto specificato al paragrafo 7 lett. c) del presente disciplinare e all'art. 104 del Codice;
3. il contratto di avvalimento, come specificato al paragrafo 7 del presente disciplinare.
4. il contratto di avvalimento qualificatorio (da inserire nella documentazione amministrativa)
5. il contratto di avvalimento premiale (da inserire nell'offerta tecnica se prevista)

15.5. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER SOGGETTI ASSOCIATI

I soggetti di cui al presente punto 15.5, oltre a presentare la documentazione sottoindicata, in base alla forma di partecipazione, dovranno presentare il Modello "Allegato 1 – Ulteriori Dichiarazioni" e il DGUE per ciascuno dei soggetti associati.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura/lavoro, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture/lavoro indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura/lavoro, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture/lavoro indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice e s.m.i. conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

c. le parti del servizio/fornitura/lavoro, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture/lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura o del lavoro, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture/lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete;
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete;
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice

- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;
- dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante:
 - a) [Eventuale, in caso di servizi o forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell'art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190]:
 - a. 1 di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List), indicando la Prefettura presso cui l'elenco è istituito;
 - (o, in alternativa,)
 - a. 2 di aver presentato la domanda di iscrizione o di rinnovo nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, indicando la Prefettura presso cui l'elenco è istituito;
 - b) [Eventuale in caso di adozione di misure di self-cleaning]:
 - b.1 di avere inserito tra la documentazione amministrativa la relazione che illustra le misure di self cleaning adottate in relazione alle cause di esclusione verificate prima della presentazione della presente domanda e di aver indicato nel DGUE, il riferimento alla documentazione presentata;
 - (o, in alternativa)
 - b.2 di essere stato impossibilitato ad adottare misure di self cleaning per i seguenti motivi [indicare le motivazioni] e si impegna ad adottare misure idonee e a comunicare le stesse tempestivamente e comunque prima dell'aggiudicazione;
 - c) [Eventuale, in caso di sottoposizione a concordato preventivo con continuità aziendale]:
 - che il provvedimento di ammissione al concordato è stato emesso il da
 - che il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare è stato emesso il da
 - d) [Eventuale, in caso di sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario. La dichiarazione è resa per gli effetti dell'articolo 96, comma 13, del codice]:
 - che è stato emesso il provvedimento (indicare il tipo di provvedimento: sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario) in data ... da parte di;
 - e) [solo per i consorzi stabili] di non partecipare a più di un consorzio stabile;
 - f) di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio) e come impresa ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta;
 - (o, in alternativa)
 - g) di partecipare in più di una forma, [indicare quali] e inserisce tra la documentazione amministrativa idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere

sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

(o, in alternativa)

- h) di avere prestato risorse, in qualità di impresa ausiliaria, al concorrente [indicare il nominativo], che se ne è avvalso ai fini del miglioramento dell'offerta, e inserisce tra la documentazione amministrativa idonea documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale;
- i) di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti dichiarati.

16. OFFERTA TECNICA

NON PREVISTA PER LA PRESENTE PROCEDURA

17. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione economica, nella Piattaforma START secondo il modello generato dal sistema.

L'offerta economica deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- a) Ribasso percentuale offerto al netto di Iva, che dovrà essere applicato sull'importo soggetto a ribasso.
- b) La stima dei propri oneri aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro.
- c) I costi della manodopera.

Qualora l'operatore economico indichi un costo della manodopera inferiore a quello stimato dalla Stazione Appaltante, dovrà anticipare nell'offerta economica le motivazioni del ribasso derivanti da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera, allegando i relativi giustificativi. La mancata anticipazione di motivazioni e/o giustificativi non costituisce causa di esclusione.

Sono inammissibili le offerte economiche che superano l'importo a base d'asta.

Per presentare l'offerta economica il concorrente dovrà:

- accedere alla sezione dell'offerta economica della procedura di gara;
- compilare il form online;
- scaricare sul proprio pc il documento "offerta economica" generato dal sistema;
- firmare digitalmente il documento "offerta economica" generato dal sistema, senza apporre ulteriori modifiche;
- inserire nel sistema il documento "offerta economica" firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato con applicazione del criterio del prezzo più basso ai sensi dell'articolo 108 del D.Lgs.

36/2023 e ss.mm.ii.

18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

NON PREVISTA PER LA PRESENTE PROCEDURA

18.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

NON PREVISTA PER LA PRESENTE PROCEDURA

18.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

NON PREVISTA PER LA PRESENTE PROCEDURA

18.4. METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

NON PREVISTA PER LA PRESENTE PROCEDURA

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

NON PREVISTA PER LA PRESENTE PROCEDURA

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche - SE PREVISTA LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA;
- delle offerte economiche.

La PAD garantisce il rispetto delle disposizioni del Codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il RUP, coadiuvato da personale di A.P.E.S., accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica, se prevista, e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 14, se necessario;

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro

adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Non essendoci, nella presente procedura, la valutazione delle offerte tecniche, una volta verificata la documentazione amministrativa, la Piattaforma consentirà la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

Il Rup, coadiuvato da personale di A.P.E.S., procede con l'apertura delle offerte economiche. Una volta aperte tutte le offerte, ove il numero delle stesse sia pari o superiore a cinque, come previsto dall'art. 54 del Codice e s.m.i., si procede al calcolo della soglia di anomalia sulla base di quanto indicato al successivo art. 23 e si procederà alla relativa esclusione automatica.

In caso di offerte in numero inferiore a cinque, ai sensi dell'art. 54 comma 1 ultimo periodo del Codice e s.m.i., la stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

L'offerta è esclusa in caso di:

- Mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica se prevista, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica se prevista;
- Presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- Presentazione di offerte inammissibili in quanto sussistenti gli estremi per l'informativa alla procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o perché è stato indicato un importo in aumento rispetto all'importo posto a base di gara.

Mediante pubblicazione dei verbali di gara sulla PAD., vengono resi noti:

- a) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti, ferma restando la specifica comunicazione ad essi trasmessa;
- b) l'esito dell'apertura delle offerte economiche e la relativa graduatoria.

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Ai sensi dell'art. 54 comma 1 del Codice e s.m.i., trattandosi di appalto aggiudicato con il criterio del prezzo più basso e inferiore alle soglie comunitarie che non presenta un interesse transfrontaliero, è prevista l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

Ai sensi dell'art. 54 comma 2 del Codice e s.m.i., il metodo per l'individuazione delle offerte anomale è il METODO A indicato all'allegato II.2 del Codice e s.m.i..

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa. In tale ipotesi, nel caso in cui la prima migliore offerta

appaia anormalmente bassa, il RUP ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta (1° classificato).

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

La stazione appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare, ai sensi dell'Allegato I.01 del Codice:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale rispetto a quello/i indicato/i dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al paragrafo 9;

L'aggiudicazione è disposta, con atto dell'amministratore Unico di A.p.e.s Scpa, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. La verifica è effettuata tramite il FVOE. In caso di malf funzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malf funzionamento, non è stato possibile verificare. Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria se richiesta. Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti.

Il contratto è stipulato entro 30 giorni dall'aggiudicazione come previsto dall'art. 55 del Codice e s.m.i.. Non si applicano i termini dilatori previsti dall'art. 18 commi 3 e 4.

Nel caso sia stata richiesta la garanzia provvisoria, la garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva, nella misura del 5% da calcolare sull'importo contrattuale come previsto dall'art. 53 comma 4 del Codice e s.m.i., secondo le modalità di cui all'art. 106 con esclusione degli aumenti e riduzioni previste al comma 8 del medesimo articolo.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata firmata digitalmente.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto, le marche da bollo da corrispondere nella misura stabilita nella Tabella A di cui all'allegato I.4 del Codice e s.m.i.. L'importo dovrà essere corrisposto mediante il modello F24 Elide secondo le specifiche istruzioni che saranno comunicate dalla stazione appaltante.

Gli operatori economici saranno tenuti al pagamento dell'imposta di bollo in proporzione all'importo del relativo contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto, quelli di subappalto e i subcontratti sono soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il Codice e s.m.i. fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa

pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

26. CODICE ETICO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi del Codice Etico adottato dalla società e pubblicato sul sito internet di A.p.e.s all'indirizzo: www.apespisa.it nella sezione Società Trasparente. Con la partecipazione alla gara l'operatore economico dichiara di conoscere e accettare il suddetto Codice Etico, dichiarando altresì di essere consapevole delle conseguenze in caso di mancato rispetto dello stesso. La violazione grave o reiterata dei principi contenuti nel Codice Etico, ed in particolare quelli previsti nella parte VI avente ad oggetto "Rapporti con i partecipanti alle procedure di affidamento", è considerato inadempimento degli obblighi scaturenti dal presente appalto e determina la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., nonché il risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla società. L'operatore economico dichiara inoltre di conoscere il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza il Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da A.p.e.s ai sensi del decreto legislativo n. 231/01 sempre pubblicati con le modalità sopra indicate.

L'operatore economico ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante e di farli rispettare anche dai propri subappaltatori e subcontraenti.

27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle PAD, a decorrere dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione.

A tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione, mediante la PAD, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell'aggiudicazione. La disponibilità dei documenti è garantita mediante pubblicazione sulla PAD.

Ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente, le offerte presentate dagli stessi mediante la PAD, ad esempio attraverso la creazione di un apposito contenitore accessibile soltanto ai primi cinque classificati secondo specifiche modalità. La disponibilità della documentazione è comunicata agli interessati mediante la sezione comunicazione della PAD stessa.

I partecipanti collocatisi oltre il quinto posto della graduatoria possono accedere alle offerte dei concorrenti diversi dal primo presentando apposita istanza ai sensi degli articoli 3 bis e 22 della legge n. 241/90. L'accesso è

consentito mediante la PAD e comunque con le modalità che saranno comunicate.

Nel caso in cui sia richiesto l'oscuramento di parti delle offerte e dei giustificativi, le decisioni in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note dal Responsabile unico di progetto al momento della comunicazione digitale dell'aggiudicazione. Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate innanzi al Tribunale amministrativo di competenza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. Prima del decorso di tale termine le offerte e i giustificativi dei primi cinque classificati sono messi reciprocamente a disposizione, con le modalità suindicate, nella versione oscurata.

Fatti salvi i casi di esclusione di cui all'articolo 35, comma 4, del codice, gli atti della procedura sono resi accessibili ai soggetti che presentino apposita istanza di accesso civico ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 14/3/2013, n. 33. L'esercizio del diritto di accesso è differito nei casi indicati al comma 2 dell'articolo 35 del codice.

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo della Regione Toscana.

Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui agli articoli 211 e 212 del Codice, non sono risolte mediante ricorso all'arbitrato di cui all'art. 213 del Codice.

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'art. 13 del GDPR prevede che:

1. IN CASO DI RACCOLTA PRESSO L'INTERESSATO DI DATI CHE LO RIGUARDANO, IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO FORNISCE ALL'INTERESSATO, NEL MOMENTO IN CUI I DATI PERSONALI SONO OTTENUTI, LE SEGUENTI INFORMAZIONI:

- l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo rappresentante:

Il Titolare del trattamento dei dati personali è l'Azienda Pisana Edilizia Sociale – A.P.E.S. s.c.p.a. con sede in Pisa – Piazza dei Facchini n. 16 – 56125 Pisa, tel. 050/505711 fax 050/45040 – C.F. e P.IVA 01699440507 nella persona del Legale Rappresentante e Amministratore Unico, contattabile al seguente indirizzo: apespisa@apespisa.it.

- i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati:

Il Titolare ha nominato quale responsabile della protezione dei dati (DPO) l'Avv. Francesco Banchelli contattabile al seguente indirizzo: dpo.apespisa@apespisa.it

- le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento:

Le finalità principali del trattamento dei Suoi dati sono legate all'espletamento della procedura di selezione del contraente e successivo eventuale affidamento, esecuzione e rendicontazione dell'appalto avente ad oggetto lavori, servizi o forniture, o instaurazione, esecuzione e gestione del rapporto in caso di incarico professionale. Da queste finalità ne derivano altre necessarie ad adempiere agli obblighi di legge (ad es. fatturazione e altri adempimenti obbligatori per legge, quali ad esempio le verifiche sulle dichiarazioni sostitutive). Le finalità del

trattamento potrebbero inoltre essere legate all'espletamento di attività strumentali rispetto a quelle istituzionali dell'azienda.

Il trattamento è consentito, per gli scopi sopra indicati, da disposizioni di legge e da atti aventi forza di legge, per l'eventuale esecuzione del rapporto contrattuale, nonché per dare esecuzione a un compito di interesse pubblico di cui l'A.P.E.S. è investita in virtù del contratto di servizio stipulato con i 37 Comuni del Lode Pisano per l'esercizio delle funzioni e servizi pubblici di cui all'art. 5 comma 1 della L.R.T. n. 77/1998.

- gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali:

I dati saranno trattati dal personale dell'A.P.E.S. a ciò appositamente istruito. I dati potranno essere comunicati (cioè, resi conoscibili a soggetti determinati, in qualunque forma, anche mediante la messa a disposizione, consultazione o mediante interconnessione), sempre per le finalità sopra descritte, ai seguenti soggetti:

collaboratori e liberi professionisti;

società di servizi per l'amministrazione e gestione aziendale;

società assicurative;

istituti bancari;

enti pubblici e privati e piattaforme telematiche;

organi societari;

Comuni Soci, Anac, Regione Toscana;

altre amministrazioni pubbliche cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;

soggetti che facciano richiesta di accesso agli atti per prendere visione o estrarre copia dei documenti dell'operatore economico partecipante alla gara, nei limiti previsti dalla normativa vigente;

ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario per obbligo di legge o regolamento comunicare i dati personali per le finalità sopra indicate.

Il Titolare non ha intenzione di trasferire i Suoi dati a un paese terzo ed i dati non saranno oggetto di diffusione.

2. IN AGGIUNTA ALLE INFORMAZIONI DI CUI AL PARAGRAFO 1, NEL MOMENTO IN CUI I DATI PERSONALI SONO OTTENUTI, IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO FORNISCE ALL'INTERESSATO LE SEGUENTI ULTERIORI INFORMAZIONI NECESSARIE PER GARANTIRE UN TRATTAMENTO CORRETTO E TRASPARENTE:

a) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo.

I Suoi dati saranno conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati, rispettando il principio di minimizzazione di cui all'art. 5 comma 1 lett. c) del GDPR. Il periodo di trattamento è correlato alla durata della procedura di affidamento o di instaurazione del rapporto professionale e, in caso di affidamento/instaurazione del rapporto professionale, all'esecuzione del contratto, fino alla sua rendicontazione ed alla definitività del collaudo e/o regolare esecuzione dell'opera, servizio o fornitura, salvo diversi obblighi di legge.

In ogni caso, i dati potranno essere conservati per un periodo massimo di 10 anni dall'esaurimento del rapporto, fatti salvi il legittimo interesse del Titolare alla loro conservazione a scopo di tutela legale ed altri obblighi di legge in materia di conservazione della documentazione della Pubblica Amministrazione.

b) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati.

Lei ha diritto di chiedere l'accesso, la rettifica, la cancellazione dei Suoi dati, la limitazione del trattamento. Lei

ha altresì diritto di chiedere di opporsi al trattamento dei Suoi dati e il diritto alla portabilità degli stessi. Tutti i diritti di cui sopra potranno essere esercitati inviando una e-mail all'indirizzo apespisa@apespisa.it oppure al DPO dpo.apespisa@apespisa.it.

c) qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), l'esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

Qualora il trattamento dei Suoi dati sia basato sul consenso Lei ha diritto di revocarlo in qualsiasi momento.

d) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo.

Lei ha diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo. Il Garante per la protezione dei dati personali (Garante Privacy) è l'autorità di controllo nazionale italiana.

e) se la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito necessario per la conclusione di un contratto, e se l'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali nonché le possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali dati.

La comunicazione dei Suoi dati è requisito necessario per la partecipazione alla gara e per l'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale nonché per adempiere agli obblighi di legge conseguenti. La mancata comunicazione dei Suoi dati non permetterà al Titolare di adempiere a quanto sopra.

f) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.

Il Titolare non effettua alcuna operazione volta a processi decisionali automatizzati.

3. QUALORA IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO INTENDA TRATTARE ULTERIORMENTE I DATI PERSONALI PER UNA FINALITÀ DIVERSA DA QUELLA PER CUI ESSI SONO STATI RACCOLTI, PRIMA DI TALE ULTERIORE TRATTAMENTO FORNISCE ALL'INTERESSATO INFORMAZIONI IN MERITO A TALE DIVERSA FINALITÀ E OGNI ULTERIORE INFORMAZIONE PERTINENTE DI CUI AL PARAGRAFO 2.

Il Titolare non intende trattare i Suoi dati per finalità ulteriori a quelle contenute nella presente informativa

30. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

La stazione appaltante si riserva la facoltà di non dare luogo alla gara o di prorogarne la data ove lo richiedano motivate esigenze, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.

La stazione appaltante ha facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

La stazione appaltante ha facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di non dar luogo all'aggiudicazione ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico.

L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta.

31. DISPOSIZIONI FINALI



AZIENDA PISANA EDILIZIA SOCIALE s.c.p.a
Piazza dei Facchini n. 16 - 56125 Pisa
C.F e P.I 01699440507
Capitale sociale € 870.000,00 interamente versato
Iscrizione C.C.I.A.A. di Pisa REA n. 147832

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare di gara si rinvia al D.lgs. 36/2023 come modificato dal d.lgs. 209/2024. Si specifica che tutte le disposizioni richiamate nel presente documento si intendono aggiornate ed integrate con il D.lgs. 209/2024 sopra citato.

Il Responsabile Unico del Progetto

Ing. Chiara Cristiani